

PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LA LOTTA AL CERAMBICIDE AROMIA BUNGII

VI aggiornamento

Sommario

1. Premessa	2
2. Riferimenti normativi	3
3. Ambito di applicazione	3
4. Definizioni	3
5. Attuale diffusione	4
6. Delimitazioni delle aree	5
7. Monitoraggio e ispezioni	8
8. Misure ufficiali	8
8.1 Monitoraggio rafforzato	8
8.2 Abbattimento delle piante infestate	9
8.3 Disposizioni per le aziende vivaistiche	10
8.4 Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico	10
8.5 Imballaggi di legno effettuato con legname di piante ospiti	11
9. Altri divieti	11
10. Collaborazioni	11
11. Ricerca	12
12. Piano di comunicazione / aggiornamento personale	12
13. Misure finanziarie	13
14. Denuncia casi sospetti	13
15. Sanzioni	13

1. Premessa

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie da attuare contro il coleottero cerambicide *Aromia bungii* Faldermann, rinvenuto in Campania nell'autunno del 2012 nella conurbazione tra Napoli e Pozzuoli su piante sparse di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium* e *Prunus domestica*.

Tale aggiornamento rientra tra le iniziative per limitare la diffusione di questa specie aliena e per individuare e sviluppare sul piano operativo strategie di lotta in grado di contenerla entro limiti sostenibili nel rispetto della salvaguardia ambientale, della salute degli agricoltori e dei consumatori e tenendo conto degli aspetti sociali ed economici.

L'inizio della notorietà in occidente di questa specie invasiva risale al 2008, quando alcuni adulti furono intercettati nel Regno Unito tra i pallet di legno in un magazzino ed un altro adulto fu intercettato negli Stati Uniti in uno stabilimento industriale, a seguito di scambi commerciali avuti con Cina e Taiwan. Nel 2011 *A. bungii* è stata ritrovata in Baviera - Germania, su un vecchio albero di susine di un giardino privato. Nell'estate del 2013 il cerambice è stato rinvenuto anche in Lombardia.

Nel 2016 è stato di nuovo ritrovato in due località della Baviera – Germania e dagli aggiornamenti notificati nel 2019 in Europhyt (DE/JKI/2016/16-018) nessun'altra pianta sospetta è stata trovata a Rosenheim mentre a Kolbermoor sono state abbattute 157 piante ed è stato evidenziato che le trappole non hanno catturato alcun coleottero e non sono più utilizzate.

L'aggiornamento del piano è stato elaborato tenendo conto che il “cerambicide delle drupacee” *A. bungii* è un fitofago estremamente pericoloso per le specie coltivate del genere *Prunus*, largamente utilizzate nella frutticoltura italiana e che è in grado di causare gravi danni a questo settore produttivo di primaria importanza. È opportuno, pertanto, adottare specifiche misure fitosanitarie idonee alla sua eradicazione o almeno al suo contenimento ed impedire l'introduzione e la diffusione in nuovi areali liberi.

La presente revisione del Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie, tenendo conto:

- della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);
- delle raccomandazioni del “Food and Veterinary Office” della Commissione Europea in seguito all'ispezione svoltasi in Italia dal 4 al 14 Marzo 2014 per la valutazione della situazione e i mezzi di controllo per i Cerambicidi;
- delle risultanze dell' “Expert Working Groups for Pest Risk Analysis *Aromia bungii*” organizzato dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO/OEPP) a Napoli dall'11 al 15 novembre 2013. La stessa organizzazione ha inserito dall'anno 2014 l'*A. bungii* in “A1 List of pests recommended for regulation as quarantine pests”;
- delle conoscenze acquisite dal 2012, in particolare:
 - tutte le infestazioni rilevate in Campania hanno riguardato esclusivamente drupacee del genere *Prunus* ed in particolare *Prunus armeniaca* – albicocco, *Prunus domestica* – susino, *Prunus avium* – ciliegio, *Prunus persica* – pesco e una sola pianta di *Prunus dulcis* – mandorlo;

- nella letteratura asiatica sono riportate tra le piante ospiti, anche *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Diospyros virginiana* (stesso genere del cachi), *Olea europea* (olivo), *Populus alba* (pioppo bianco), *Pterocarya stenoptera* (stessa famiglia del noce), *Punica granatum* (melograno), *Schima superba* (Theaceae). Tali specie sono riportate nella banca dati PQR – EPPO come ospiti minori ma allo stato attuale, molte di queste specie, pur essendo state monitorate, non sono risultate mai infestate;
- non sono risultate mai infestate piante giovani di 1 – 2 anni ma sempre al di sopra dei 3 anni di età, in linea con recenti lavori scientifici prodotti negli areali di origine dell'insetto ⁽¹⁾.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";
- Decreto dirigenziale regionale n. 426 del 14 novembre 2012 "Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);
- ISPM 6 INTERNATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES - GUIDELINES FOR SURVEILLANCE;
- Standard PM 9/10 "Generic elements for contingency plans";
- Standard PM 9/18 "Decision-Support Scheme for prioritizing action during outbreaks".

3. Ambito di applicazione

Il presente piano trova applicazione su tutto il territorio regionale al fine di proteggere le piante riconosciute "ospiti" degli attacchi di *Aromia bungii*.

4. Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Piano di azione, si intende per:

- a) organismo nocivo: il cerambicide *Aromia bungii* Faldermann (AROMBU) in ogni suo stadio di sviluppo;
- b) zona infestata: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata, comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo;

- c) zona contenimento: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata per un periodo superiore a quattro anni consecutivi e dove non può più essere eradicata nel breve periodo;
- d) zona cuscinetto: fascia perimetrale di almeno 2 km intorno alla zona infestata o 4 km intorno alla zona contenimento;
- e) zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata o zona contenimento e della zona cuscinetto;
- f) zona libera: area non rientrante nella zona delimitata;
- g) piante ospiti: le piante e le giovani piante destinate alla piantagione di *Prunus* spp. escluso *Prunus laurocerasus* L, comprese quelle ornamentali, i cui fusti al colletto hanno un diametro uguale o superiore a 1 cm.

La delimitazione esatta delle zone è stata effettuata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo nocivo.

Per quanto concerne la larghezza della zona cuscinetto occorre precisare che la sua determinazione è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

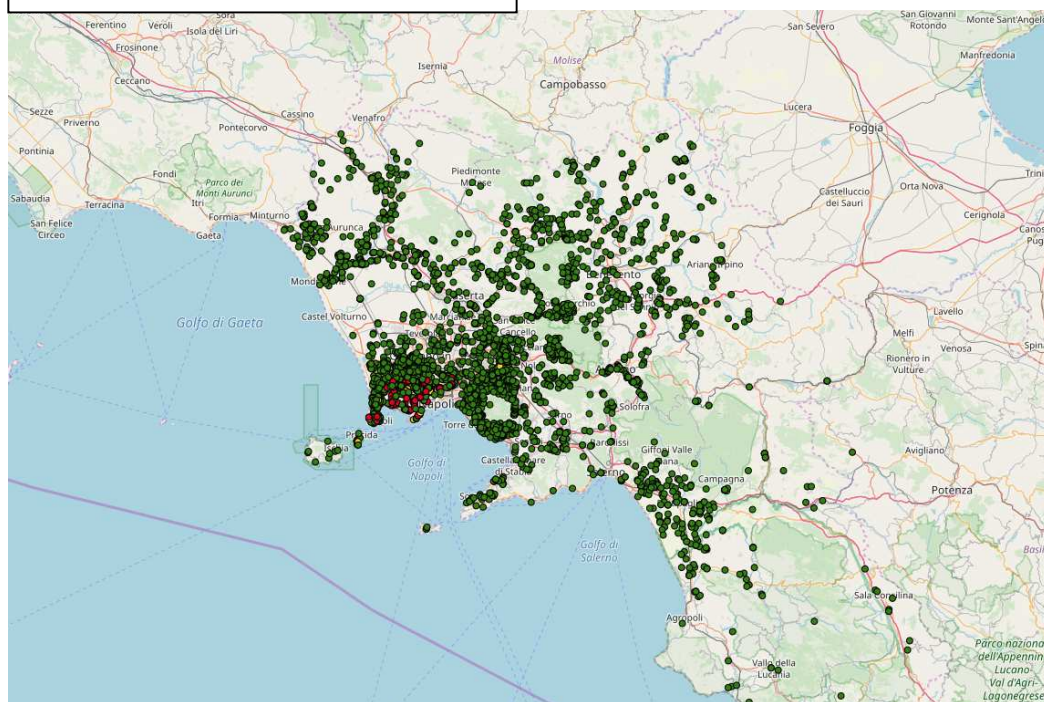
- mancanza di riscontri scientifici sulle reali capacità di volo dell'insetto;
- limitato avanzamento del fronte dell'infestazione, che si è avuto dal 2012 ad oggi;
- delle dimensioni dell'insetto;
- della capacità di volo di cerambicidi simili;
- delle osservazioni dirette effettuate dal personale incaricato dei monitoraggi inerenti a piccoli voli e solo da pianta a pianta nello stesso sito.

5. Attuale diffusione

Dalle risultanze degli accertamenti espletati dal primo ritrovamento risalente all'anno 2012 al 15 marzo 2019 sul territorio regionale, rispetto alla precedente delimitazione riportata nel V aggiornamento del "Piano d'azione regionale per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*" approvato con DRD n. 1 del 01/06/2017, è stato possibile accertare la presenza di *A. bungii* in un nuovo areale, sempre nel napoletano, sull'isola di Procida, distante circa 3,4 km dalla terraferma e dal territorio infestato di Monte di Procida. Quest'isola ha una superficie che raggiunge appena i 4 chilometri quadrati, ma è abitata da circa 11.000 abitanti (procidani) tanto da essere decretata l'isola più densamente popolata di tutta Europa.

Allo stato attuale pur non avendo la certezza circa le modalità di introduzione del cerambicide sull'isola di Procida è comunque da escludere un'introduzione attraverso il volo diretto mentre è molto probabile un trasporto passivo attraverso la movimentazione di mezzi, cose e persone con la terraferma.

Siti monitorati dal 2012



Pertanto analizzando la distribuzione spaziale e temporale delle infestazioni sono definiti due focolai se pur in stretta connessione tra loro:

- il primo focolaio, lo storico, interessa i territori del comune di Napoli e i territori dei comuni limitrofi di Bacoli, Mugnano di Napoli, Quarto, Monte di Procida, Marano di Napoli, Pozzuoli; nel 2016 c'è stato un coinvolgimento anche dei comuni di Arzano, Casoria, contigui alla parte orientale di Napoli. In tale focolaio ricadono anche i territori dei Comuni di Marigliano e Somma Vesuviana dove sono risultate infestate alcune piante nel 2017 e i territori dei Comuni di San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio e Somma Vesuviana nel 2018.
- il secondo focolaio, per la sua specificità, è quello di Procida, rilevato nel 2018.

6. Delimitazioni delle aree

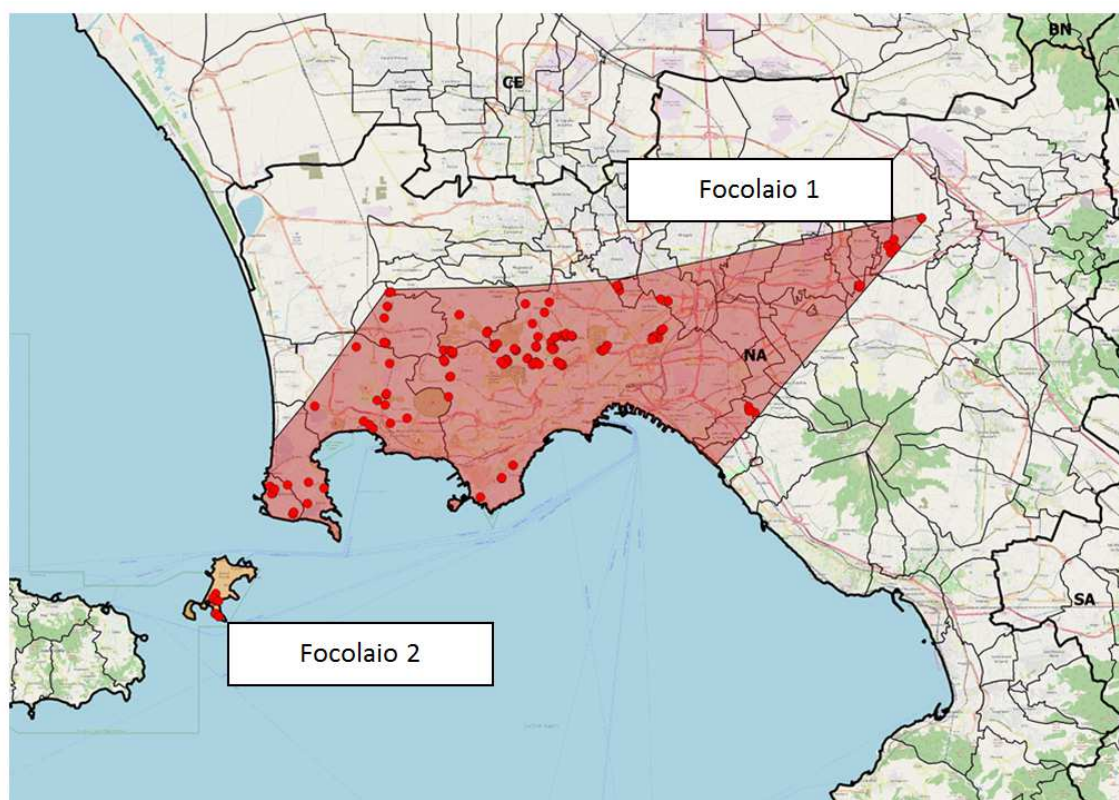
In base agli accertamenti espletati sull'intero territorio regionale fino al 15 marzo 2019, sia su *Prunus* che altre specie ospiti riportate in bibliografia, è emerso che l'infestazione è rimasta confinata nel territorio del napoletano.

Occorre evidenziare che pur adottando misure di eradicazione incisive che hanno comportato il tempestivo abbattimento di un gran numero di piante di *Prunus* risulta palese dopo oltre sei anni dal primo ritrovamento ritenere l'organismo specificato di difficile eradicazione nel primo focolaio, nel breve periodo pertanto vanno attuate tutte le misure ufficiali per avere un contenimento dell'infestazione.

Per quanto sopra esposto la delimitazione del territorio regionale, in base a quanto stabilito al paragrafo 4, è così articolata:

- a. **Focolaio 1 - zona di contenimento:** territori dei Comuni di Arzano, Bacoli, Casoria, Marano di Napoli, Marigliano, Monte di Procida, Napoli, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana.
- In tali territori si ritiene che l'*A. bungii* non possa essere più eradicata nel breve periodo per cui vanno adottate misure di contenimento. Tenuto conto della frammentazione e contiguità di molti territori per avere una maggiore razionalità nella delimitazione della zona di contenimento si è ritenuto opportuno inserire all'interno di tale area anche parte dei territori dei seguenti comuni se pur, sulla base dei dati storici, non direttamente interessati dal ritrovamento di piante infestate: Brusciano, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Mariglianella, Massa di Somma, Mugnano di Napoli, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici, Sant'Anastasia, Volla.

Figura 1 - Zona contenimento per il Focolaio 1 e Zona infestata per il Focolaio 2

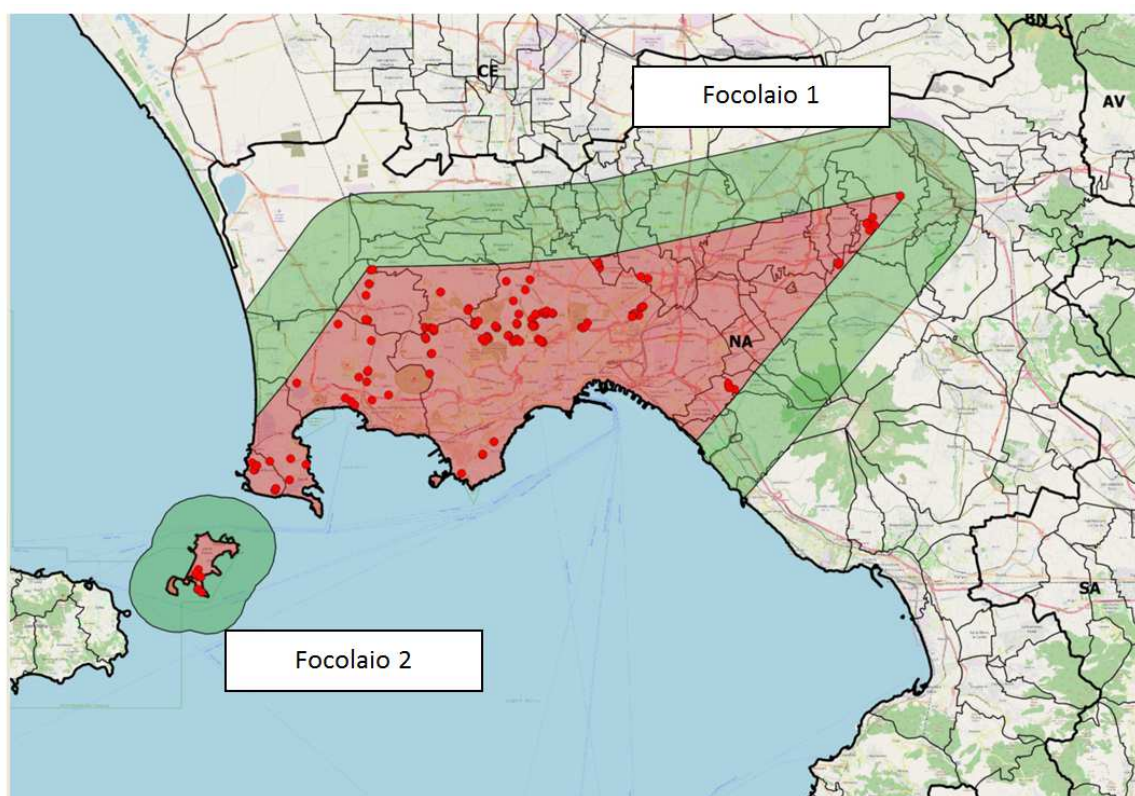


- b. **Focolaio 1 - Zona cuscinetto.** Nella fascia perimetrale di 4 km attorno alla delimitazione della zona di contenimento di cui alla figura 1 ricadono, se pur parzialmente, i territori dei comuni di Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casandrino, Casoria, Castello di

Cisterna, Cimitile, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Nola, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Villaricca.

- c. **Focolaio 2 - Zona infestata.** zone del territorio regionale dove è stata accertata la presenza di *Aromia bungii* e dove è possibile prevedere misure di eradicazione, nella fattispecie l'intero territorio dell'Isola di Procida
- d. **Focolaio 2 - Zona cuscinetto.** Fascia perimetrale del tutto teorica di 2 km attorno al territorio dell'Isola di Procida. Praticamente tale zona non sussiste in quanto ricade tutta nel mare.

Figura 2 – Delimitazione dei due focolai con la Zona cuscinetto



- e. **Zona delimitata**, in tale zona rientrano i territori ricadenti nella Zona di contenimento, Zona cuscinetto e Zona infestata, meglio riportata nella Figura 2.
- f. **Zona libera**, la restante area del territorio regionale non rientrante nelle zone delimitate.

7. Monitoraggio e ispezioni

Il Servizio fitosanitario effettua annualmente indagini ufficiali sull'intero territorio regionale per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo *A. bungii* o dei suoi sintomi attraverso ispezioni sistematiche, anche con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, di altri soggetti pubblici o privati. Detti monitoraggi sono espletati anche dal personale afferente al progetto URCoFi. I dati delle ispezioni sono inseriti nel sistema SIMFito (Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario).

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, indagando su eventuali sintomi dell'infestazione, quali rosume o deperimento della pianta; particolare attenzione va posta al tronco ed alle branche principali. Il ritrovamento di fori, da cui fuoriesce rosume che si deposita alla base della pianta o sulla proiezione delle branche principali, è forte sintomo della presenza dell'organismo nocivo che va confermata tramite scortecciamento ed eventuale conferma di laboratorio in quanto esistono altri insetti xilofagi in grado di causare danni molto simili. In caso dubbio e soprattutto in nuovi areali può essere previsto un campionamento distruttivo per arrivare all'esatta determinazione dell'insetto xilofago.

Nel periodo dello sfarfallamento degli adulti il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole innescate con miscele attrattive (aceto, vino, zucchero), se pur i dati acquisiti sull'efficacia della tecnica non sempre sono stati incoraggianti. Comunque le trappole sono da posizionare una ogni due-tre alberi, fissate al tronco, preferibilmente ad una altezza di circa 1,60 m in zone ombreggiate (esposte a nord per evitare la luce diretta del sole in estate).

L'utilizzo delle trappole nella zona di contenimento o in eventuali nuove zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

8. Misure ufficiali

8.1 Monitoraggio rafforzato

Oltre all'ordinario monitoraggio del territorio regionale sopra descritto, nella zona delimitata è previsto un **monitoraggio rafforzato** delle piante ospiti presenti nell'area. Le ispezioni sono programmate seguendo un sistema a griglia che consente di coprire tutta la zona e prevedono il controllo di tutte le potenziali piante ospiti.

Le ispezioni vengono effettuate principalmente secondo le seguenti priorità:

- a partire dal bordo esterno della zona di contenimento per poi spostarsi verso la zona libera (almeno una squadra);
- dal limite esterno della zona cuscinetto per poi spostarsi verso l'interno fino ad arrivare alla zona di contenimento (due squadre);
- nella zona infestata.

Tali controlli riguardano anche le piante ornamentali di *Prunus* spp. ubicate in giardini privati, parchi pubblici e privati.

Quando sono accertate nuove piante infestate da *A. bungii* viene attivato un monitoraggio intensivo in tutta la zona. In particolare, vanno esaminate individualmente e dettagliatamente tutte le piante ospiti ubicate nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale particolare controllo si effettua per verificare la presenza di sintomi d'infestazione, e quindi applicare, ove opportuno, le misure fitosanitarie atte ad impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo nocivo a partire da queste piante. Il monitoraggio delle piante ospiti ubicate nel raggio di 100 metri da quelle infestate è particolarmente importante che sia svolto subito anche dopo la fine del volo degli adulti, quando le larve neo formate, che già producono segatura, sono ancora superficiali e potenzialmente controllabili dagli ordinari trattamenti insetticidi.

8.2 Abbattimento delle piante infestate

Per evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, nella Zona di contenimento il Servizio fitosanitario dispone l'abbattimento delle piante che presentano sintomi causati dal cerambicide di che trattasi. Gli abbattimenti devono prevedere anche la rimozione della ceppaia se si presentano gallerie larvali sotto il colletto delle radici e gli stessi vanno effettuati con la massima celerità, sempre prima dell'inizio del periodo di volo.

Nel caso in cui si accertino piante infestate proprio nel periodo di volo dell'insetto, l'abbattimento e la rimozione delle stesse deve avvenire previa adozione di accorgimenti tecnici che evitino la loro diffusione. Tali accorgimenti vanno individuati, di volta in volta, e solo a titolo esemplificativo possono essere individuati nel minor numero di tagli possibili dei tronchi, l'utilizzo di reti antinsetto sulla chioma o sui rami, ecc..

Per le piante risultate infestate ed ubicate nella relativa Zona infestata oltre alle singole piante risultate infestate vanno abbattute tutte le piante ospiti che ricadono nel raggio di 100 metri da quella risultata appunto infestata.

Tutte queste piante vanno controllate attentamente per verificare la presenza di eventuali segni di infestazioni.

In base all'art. 6 lettera g) della Decisione d'Esecuzione UE 2018/1503 dell'8 ottobre 2018 nell'area interessata all'estirpazione delle piante e nell'area adiacente con raggio di 100 metri è fatto divieto di impiantare vegetali ospiti di *A. bungii*.

Inoltre:

- a) gli abbattimenti vanno effettuati previo preavviso, da parte del possessore delle piante, di almeno due giorni lavorativi al Servizio fitosanitario regionale. L'abbattimento deve avvenire con l'eliminazione anche delle ceppaie. Detto materiale deve essere cippato o trattato termicamente sul posto alla presenza di Ispettore fitosanitario o di altro personale tecnico incaricato dal Servizio fitosanitario regionale. Se lo stesso non può essere trattato in loco, deve essere immediatamente trasportato in sicurezza (imbustato o su camion chiuso) per essere successivamente trattato secondo le modalità sopra citate;
- b) in casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può prescrivere l'attuazione di misure fitosanitarie alternative o aggiuntive in grado di garantire il massimo livello di protezione

dalla diffusione dell'organismo nocivo (es. sistemazione di reti antinsetto di protezione sul terreno o radici residue);

- c) nella zona delimitata vanno effettuati trattamenti insetticidi contro gli adulti del cerambicide nel periodo del volo, che dalle osservazioni svolte nei diversi anni è iniziato dalla metà di giugno e si è concluso ai primi di settembre, con un picco nel mese di luglio. Pertanto, il primo trattamento va eseguito alla comparsa dei primi adulti, alla metà di giugno, il secondo alla fine di giugno - inizio luglio e il terzo alla metà di luglio. Allo stato attuale il Ministero della Salute ha autorizzato diversi prodotti commerciali a base di DELTAMETRINA e THIACLOPRID, i quali vanno impiegati in modo alternato, utilizzando almeno 1200-1500 litri di acqua ad ettaro, avendo cura di bagnare bene i tronchi e le branche principali e secondarie.
- d) Nei siti risultati infestati da *A. bungii* è buona norma evitare il reimpianto di piante ospiti.

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di terreni su cui insistono piante ospiti ad *A. bungii*, ricadenti nelle aree in cui è accertata la presenza dell'insetto, sono tenuti al rispetto delle predette disposizioni.

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale, potrà valutare eventuali richieste di abbattimento attraverso l'ausilio del "Servizio del Pronto intervento fitosanitario".

8.3 Disposizioni per le aziende vivaistiche

Le aziende vivaistiche che producono piante ospiti all'interno della zona infestata, per poter commercializzare all'esterno, sono oggetto di specifici controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale ed hanno l'obbligo di assicurare che il luogo di produzione sia indenne dall'organismo nocivo secondo l'ISPM n° 10. Pertanto sono obbligate a:

- coltivare le piante ospiti sotto protezione fisica totale con apposite reti per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo, oppure
- attuare un piano di trattamenti preventivi adeguato e preventivamente validato dal Servizio fitosanitario regionale.

Le piante ospiti devono essere sottoposte ogni anno a due meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali sintomi dell'organismo nocivo, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non deve essere constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, dette ispezioni comprendono un campionamento distruttivo mirato. Solo con l'esito negativo di tali indagini potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante.

8.4 Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico

I commercianti di piante ospiti che operano all'interno della zona delimitata possono commercializzare le piante in questione senza alcuna limitazione solo nel caso in cui il sito è regolarmente autorizzato e le piante sono accompagnate dal Passaporto delle piante rilasciato ai sensi della direttiva 92/105/CEE.

L'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale" provvede ad informare i vivaisti e i commercianti di piante ospiti registrati in base agli artt. 19 e 20 del D.Lgs 214/2005 sulle disposizioni soprariportate.

8.5 Imballaggi di legno effettuato con legname di piante ospiti

In linea generale il legname di *Prunus* spp. non si presta molto all'utilizzo come materiale da imballaggio per cui è una casistica di difficile attuazione nel territorio regionale. Comunque, al fine di avere un allineamento con l'articolo 9 della Decisione UE 2018/1503 è vietato lo spostamento dei materiali da imballaggio a base di legno di piante ospiti originario della zona delimitata. In deroga a tale divieto la movimentazione di detti imballaggi può avvenire solo se sottoposto a uno dei trattamenti previsti dall'ISPM 15 FAO e regolarmente contrassegnato. Presso tali soggetti autorizzati sono svolti regolari controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale.

9. Altri divieti

- a) Nelle zone infestate il legname delle piante ospiti, compreso gli scarti di potatura, deve essere utilizzato o smaltito solo all'interno della stessa zona per cui è vietata la movimentazione di detti materiali al di fuori della zona.

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale può, di volta in volta, autorizzare l'utilizzo del legname o lo smaltimento dei rifiuti di legno al di fuori della zona infestata sempreché siano assicurate tutte quelle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione dell'insetto e la potenziale dispersione del carico. In tal caso il Servizio fitosanitario effettua controlli sulle diverse fasi della movimentazione del materiale legnoso al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'art 8 della su citata Decisione UE 2018/1503.

- b) E' fatto divieto di movimentare piante ospiti dalla zona infestata alla zona libera, fatto salvo quanto stabilito ai punti 8.3 e 8.4.

10. Collaborazioni

La Regione Campania, attraverso l'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale", promuove e coordina il su citato programma di monitoraggio anche in collaborazione con i partner dell'intesa URCoFi (i cui membri sono il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante e il CREA - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura), con le Amministrazioni comunali e gli Enti gestori dei parchi e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati, per quanto di loro competenza.

In particolare sono coinvolti:

- i tecnici regionali operanti nella difesa fitosanitaria e gli Ispettori/agenti fitosanitari;
- le Amministrazioni comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e facilitazioni per gli accessi ai luoghi chiusi ove ci sono piante ospiti, infestate o sospette tali;
- i singoli cittadini proprietari di piante ospiti ubicate in aree agricole o aree urbane;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle piante ornamentali del genere *Prunus*;

- gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria;
- le Associazioni ambientaliste, Enti Parco, ecc.
- le Università ed Enti di ricerca, in particolare attraverso il Piano d'azione "URCoFi" inerente le azioni di rafforzamento della vigilanza e controllo fitosanitario.

11. Ricerca

La Regione Campania, sulla base delle prime attività sperimentali promuove in collaborazione con i partner "URCoFi" e nell'ambito delle attività già programmate, studi inerenti l'etologia dell'insetto nei nostri areali, la caratterizzazione molecolare per il riconoscimento certo della presenza del cerambicide anche solo su rosone, la ricerca di eventuali limitatori naturali, la valutazione dell'efficacia di prodotti fitosanitari già autorizzati per la difesa integrata delle drupacee.

Inoltre, di concerto con l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agroambientali, Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD), sempre nell'ambito di attività sperimentali già in essere, continuerà la ricerca e lo sviluppo di sostanze attrattive per la cattura massale degli adulti.

Risulta anche strategica una ricerca e una sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio che tutelino i territori da questa nuova specie aliena, in tempi utili ad evitare la diffusione in altri territori e nel contempo a preservare le produzioni agricole di aree frutticole di particolare pregio.

Per quanto concerne la diagnostica dopo le prime esperienze positive su adulti e larve, continuerà lo sviluppo, su segatura, della nuova tecnica rapida LAMP – "Loop-mediated isothermal amplification" per le analisi molecolari con l'estrazione rapida degli acidi nucleici dal campione di partenza e interpretazione automatica del risultato.

Inoltre, sono programmate prove di laboratorio per verificare l'efficacia di prodotti fitosanitari ad azione ovidica – larvicida in modo da poter tenere a disposizione diverse tipologie di prodotti ed in un arco temporale maggiore per il contrasto all'organismo nocivo in questione. Sempre sul fronte del contrasto all'*A. bungii* continueranno le valutazioni del controllo diretto attraverso l'utilizzo di funghi antagonisti.

12. Piano di comunicazione / aggiornamento personale

Al fine di avere la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti portatori di interessi nella problematica fitosanitaria di che trattasi, il presente piano, in accordo con l'EPPO Standard PM PM 9/10(1) "Generic elements for contingency plans" e del PM 9/18 "Decision-Support Scheme for prioritizing action during outbreaks" prevede l'attuazione anche della parte inerente alla comunicazione che sostanzialmente si articola nei seguenti punti strategici a rilevanza interna ed esterna:

- realizzazione e distribuzione di locandine informative;
- distribuzione di spot di allerta fitosanitaria (internet, TV, ecc.);
- partecipazione come docenti a corsi di aggiornamenti previsti nell'ambito del PAN per gli agricoltori in primis per i residenti nelle zone delimitate;
- realizzazione di seminari presso l'Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Agraria o altre strutture pubbliche o private;

- giornate di aggiornamento per Ispettori fitosanitari e altri tecnici pubblici e privati;
- scambio di visite a livello internazionale sulle buone pratiche adottate per gestire l'emergenza *A. bungii* o altri organismi nocivi simili;
- visite guidate in aziende pilota;
- aggiornamento informazioni su website;
- realizzazione di articoli scientifici o tecnici a valenza locale, nazionale e internazionale;
- campagna informativa rivolta agli operatori doganali per vegetali o prodotti vegetali in importazione e per passeggeri provenienti da Paesi Terzi.

13. Misure finanziarie

In base all'art. 56, comma 2, del D.Lgs 214/2005 le spese per gli adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione del presente Piano d'azione sono a carico dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. Per casi particolari e per un numero limitato di piante, potrà essere attivato il servizio del "Pronto intervento fitosanitario" in modo da agevolare l'adozione di alcune delle predette misure ufficiali in tempi rapidi; nel caso di attivazione del predetto Pronto intervento, il Servizio fitosanitario regionale si rende disponibile, su specifica richiesta, a svolgere direttamente tutte le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infestate o sospette tali. Tale servizio è usufruibile contattando preventivamente il Servizio fitosanitario regionale email servizio.fitosanitario@regione.campania.it

14. Denuncia casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. bungii* o suoi sintomi di segnalarla immediatamente al Servizio fitosanitario regionale, anche via email: servizio.fitosanitario@regione.campania.it

Tale struttura dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune.

15. Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Piano d'azione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D.Lgs 214/2005 e ss.mm.ii, in particolare in base al comma 3 bis chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente Piano d'Azione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g) del su citato D.Lgs è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

- (1) LI Mi1, HUANG Kaibo, HE Zhen1, ZHONG Wuhong1, WU Nan, LIU Qing - Spatial distribution patterns of *Aromia bungii* larvae in peach orchards with different tree ages – 2018 - Journal of Hunan Agricultural University (Natural Sciences)